



COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

P.zza IV Novembre, n° 1 - 24030 Mapello - P.IVA 00685130163

tel. 035 4652500 fax 035 4652501 www.comune.mapello.bg.it

Area Tecnica tel.035 4652500 int.1 - tecnico@comune.mapello.bg.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN'AREA COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO DELL'AMICIZIA PER INSTALLAZIONE DI CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

PREMESSA

Il **Comune di Mapello**, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 28.03.2024 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18.04.2024 intende procedere alla concessione temporanea di un'area comunale, per l'installazione e gestione di un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il parco pubblico denominato "Parco dell'Amicizia" in via Del Lazzarino, in Mapello capoluogo

RENDE NOTO

che è indetta una procedura per la concessione di un'area comunale all'interno del Parco dell'Amicizia, per installazione e gestione di un chiosco per attività di bar e/o vendita di alimenti e bevande, alle condizioni sotto riportate.

Ente Concedente:

Comune di Mapello (BG)

Sede: Piazza IN Novembre n. 1, 24030 Mapello (BG)

Tel. 035/4652551

www.comune.mapello.bg.it

pec comunemapello@halleycert.it

C.F. e P.IVA: 00685130163

Oggetto

Il presente avviso ha per oggetto la concessione di un'area comunale all'interno del Parco dell'Amicizia sito in Mapello via Del Lazzarino, qualificata come bene patrimoniale indisponibile, per l'installazione e la gestione di chiosco per attività di bar e/o vendita di alimenti e bevande.

L'area oggetto della concessione è identificata nella planimetria allegata al presente avviso e stabilita in mq 50 x installazione chiosco oltre mq 150 per installazione tavoli/sedie e altri accessori. La posizione definitiva delle installazioni dovrà essere preventivamente concordata con L'Ufficio Tecnico comunale.

I beni immobili vengono affidati in regime di concessione con assunzione del rischio di impresa da parte del concessionario.

Decorrenza e durata della concessione

1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto;
2. La concessione a carattere **temporaneo** ha una durata di **180 giorni**, con decorrenza **dalla data di installazione del chiosco**
3. Non configurandosi la concessione dell'area pubblica come affitto di beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al

pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale o rivendicare altro tipo di indennizzo/compenso per la cessazione della concessione medesima.

4. Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare l'area concessa nello stato originario.

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'articolo 174 del D.Lgs 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali" del D.LGS. n. 59 del 26.03.2010, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 06.agosto.2012 n. 147;

b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) in caso di Cooperative Sociali, iscrizione allo specifico Albo delle Cooperative.

Criteri di valutazione delle offerte

OFFERTA ECONOMICA: max 40 punti

Il punteggio verrà commisurato all'offerta. Alla miglior offerta verrà assegnato il massimo punteggio pari a 40. Le altre offerte di conseguenza avranno il punteggio in proporzione alla migliore pervenuta. L'offerta economica dovrà essere indicata **come importo riconosciuto al comune al termine della concessione dell'area, importo ulteriore da riconoscere oltre il canone unico di concessione per occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile.**

OFFERTA TECNICA (max 60 punti).

- Precedenti esperienze nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o in attività ricettive (max 10 punti);
- Orario di apertura oltre al minimo indicato nel capitolato d'onere e comunque nel rispetto dei limiti di apertura del Parco (max 10 punti);
- Tipologia di bevande e alimenti offerti (a titolo di esempio utilizzo di parte di prodotti biologici o tipici o a km zero) (max 5 punti);
- Sostenibilità ambientale del servizio offerto (a titolo di esempio utilizzo di materiali biodegradabili, iniziative atte a limitare la produzione di rifiuti o lo spreco alimentare) (max 5 punti);
- Pulizia dei servizi igienici a uso pubblico, pulizia dell'area e svuotamento dei cestini del parco nei periodi di apertura, **OLTRE I TRE INTERVENTI SETTIMANALI RICHIESTI** (max 20 punti);
- Sfalcio erba di tutta l'area del parco dell'amicizia (max 10 punti).

Ai fini della valutazione non saranno presi in considerazione eventuali contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

Obblighi e responsabilità del concessionario

Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l'obbligo di:

- a) Installazione di struttura adibita a chiosco-bar nell'area oggetto della concessione e identificata nella planimetria allegata al presente avviso, stabilita in mq 50 x installazione chiosco oltre mq 150 per installazione tavoli/sedie e altri accessori. La posizione definitiva delle installazioni dovrà essere preventivamente concordata con L'Ufficio Tecnico comunale.
- b) provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni edilizie necessarie per l'installazione del chiosco e di eventuali ulteriori strutture;
- d) provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle acque, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie all'installazione e gestione del chiosco-bar;

- d) garantire la custodia, gestione e **pulizia almeno 3 volte a settimana** dell'area affidata in concessione, nonché dei servizi igienici, meglio definita nella cartografia allegata e del realizzando chiosco-bar;
- e) provvedere a proprie ed esclusive spese alla fornitura e posa di eventuali attrezzature da posizionarsi nell'area in concessione temporanea esterna al chiosco (sedie e tavoli);
- f) esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- g) provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa e del chiosco-bar garantendo il buono stato di conservazione, con decoro urbano consono all'area medesima, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, ed in particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici e degli scarichi fognari presenti
- h) rispettare, durante l'esercizio dell'attività, tutte le norme relative all'igiene degli alimenti, al commercio e comunque applicabili al tipo di attività esercitata;
- i) pagare i consumi delle utenze (acqua, luce, eventuale gas, tassa rifiuti, etc..., nessun altro onere escluso), nonché attivare a proprio nome le dette utenze;
- l) garantire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
- m) regolare lo svolgimento del servizio assunto e l'operato dei propri dipendenti;
- n) adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni alle cose pubbliche e private utilizzare per lo svolgimento dell'attività attrezzature e materiali di propria dotazione, omologati per l'uso cui sono destinati; gli stessi dovranno essere mantenuti in regolare stato di efficienza a cura del concessionario;
 - o) dal momento del rilascio della concessione il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di rispettare le norme e le disposizioni contenute nel vigente "regolamento canone unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari", pena la revoca e/o la decadenza della concessione stessa e **dovrà provvedere al versamento del canone unico di concessione per occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile;**
- p) concessionario, inoltre, è tenuto a tenere aperto il chiosco in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da altre Associazioni di promozione culturale e sociale, anche se eccedano l'orario prestabilito
- q) in caso di danni procurati dal concessionario al patrimonio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva l'applicazione delle penali, dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a sua cura e spese, indipendentemente dall'esistenza di eventuale copertura assicurativa. Nel caso non provveda nei termini indicati, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio e i costi conseguenti saranno detratti dal primo pagamento utile.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alla pulizia e svuotamento dei cestini dell'area del parco dell'amicizia e alla pulizia e custodia (rifornimento materiale di consumo) dei bagni presso il parco almeno 3 giorni a settimana.

L'inizio delle attività dovrà essere preceduto dalla presentazione al SUAP della SCIA relativa all'attività che il concessionario intenderà esercitare, in conformità a quanto previsto nel presente avviso, previa presentazione di pratica edilizia.

L'area concessa ed il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'autorizzazione per l'attività di somministrazione non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze, nell'esercizio dell'attività, arrecato a terzi o a cose nel corso dell'installazione e gestione del chiosco, compresa l'eventuale area esterna concessa temporaneamente, per tutta la durata di validità del contratto e manleva completamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa ed azione che a tale titolo detti terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune; nonché dei danni causati e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa;

2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;
3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività, come meglio specificato nell'articolo "Cauzione-garanzie".

Caratteristiche del manufatto e degli arredi

Il concessionario dovrà provvedere alla richiesta delle autorizzazioni (edilizie, commerciali, ecc.) necessarie per l'installazione, l'apertura e la gestione del chiosco.

Adempimenti e tempi di messa in esercizio del chiosco-bar

Prima dell'avvio dell'attività il concessionario dovrà essere già in possesso di regolare autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 6/2010;

Canone unico di concessione per occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile

1. Il canone unico di concessione per occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dovuto al Comune per la concessione dello spazio per l'installazione di un chiosco bar viene determinato (come da regolamento comunale) in € 0,14 al mq al giorno (ipotizzando una superficie occupata di 200 mq per 180 giorni il canone da riconoscere al comune sarà pari ad € 5.040,00. L'importo definitivo verrà comunque quantificato in base allo spazio effettivamente occupato. Il canone sarà versato con le seguenti modalità:
 - a. 50% contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo
 - b. 50% e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di occupazione
2. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone unico di concessione per occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile e degli oneri accessori, produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto di concessione per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto eventualmente ancora dovuto;
3. Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura di 2.000,00 € quale garanzia del pagamento del canone richiesto.

Spese utenze (acqua, luce, gas, nettezza urbana, ecc.).

Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l'attivazione/ intestazione delle stesse.

Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni

Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia.

L'attività svolta dal concessionario dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. divieto di posizionare all'interno o all'esterno del chiosco giochi elettronici, video giochi, slot machine o qualunque apparecchiatura connessa al gioco d'azzardo, vendita di biglietti, lotterie, gratta e vinci e similari;
2. divieto di vendita di superalcolici;
3. divieto di installare distributori automatici in genere;
4. l'eventuale attività musicale deve essere effettuata, previa richiesta di tutte le autorizzazioni, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

Il concessionario non potrà mutare la destinazione d'uso dell'area concessa e del chiosco-bar insistente sulla stessa, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune.

Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale.

Ispezione del chiosco-bar

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco-bar e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario.

Riconsegna dell'area consegna del chiosco-bar

1. Il concessionario si impegna e si obbliga a riconsegnare l'area concessa in buono stato di conservazione, così come consegnata, pena il risarcimento del danno;
2. Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna dell'area concessa nello stato in cui è stata consegnata.

Cauzione-garanzie

1. Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura di 2.000,00 € quale garanzia del pagamento del canone richiesto.
2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;
4. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
5. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.
6. La presente garanzia copre anche la mancata richiesta del permesso di costruire, la mancata realizzazione del chiosco e il mancato avvio dell'attività di bar o somministrazione nei tempi stabiliti dal presente avviso.
7. Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere fino alla scadenza della concessione polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e polizza incendio con massimale pari al valore di ricostruzione del chiosco con clausola ricorso terzi per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), polizze che dovranno essere consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione della concessione-contratto, polizze stipulate con primaria Compagnia di Assicurazione, con esclusione di franchigie.

Spese contrattuali e di registrazione

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione

Controversie

Per qualunque controversia che dovesse sorgere fra il Comune di Mapello e il Concessionario, è competente il Foro di Bergamo.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda all'allegato capitolato d'onori, ivi compresi gli atti ad esso allegati e/o richiamati, con particolare riferimento ai paragrafi "Caratteristiche del manufatto e degli arredi", "Adempimenti e tempi di realizzazione del chiosco-bar", "Svolgimento attività", "Penali" e "Cause di risoluzione del contratto" ed alla normativa vigente in materia.

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Coloro che intendono partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la documentazione richiesta all'indirizzo PEC comunemapello@halleycert.it ovvero un plico sigillato indirizzato al Comune di Mapello - Ufficio Protocollo – Piazza IV Novembre n. 1 – 24030 Mapello (Bg) **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno SABATO 4 MAGGIO 2024.**

Detto plico dovrà indicare all'esterno il cognome e nome (o la ragione/denominazione sociale) del partecipante e la seguente dicitura: "Offerta per la concessione di un'area comunale all'interno del Parco dell'Amicizia, per l'installazione e gestione di un chiosco per attività di bar e/o vendita di alimenti e bevande" e dovrà contenere a pena di esclusione:

1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (schema all. 1), con marca da bollo di euro 16.00, con allegata copia del documento di identità del partecipante e firmata per esteso dal medesimo, recante le generalità, la residenza ed il codice fiscale/partita iva dello stesso.

Se il partecipante agisce in nome e per conto di una persona giuridica dovrà espressamente indicarlo.

Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare a pena di esclusione con l'offerta, in originale o copia conforme.

Il partecipante dovrà dichiarare quanto segue:

A -In caso di persone giuridiche (comprese le imprese individuali):

- i. l'iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., la descrizione dell'attività risultante dal registro; nel caso, il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli enti cooperativi; la data di iscrizione, la forma giuridica, la durata della ditta/datatermine;
- ii. i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori);
- iii. assenza nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023 di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati dagli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023;
- iv. che non sussistono a carico dell'operatore economico le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia;
- v. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- vi. di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui agli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023;
- vii. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del d.lgs. 36/2023;
- viii. di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni sulla concorrenza;
- ix. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- x. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- xi. che non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della

legge 24 novembre 1981, n.689;

xii. di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare:

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- di non trovarsi in alcun'altra situazione e/o condizione prevista dalle norme vigenti che comporta l'impossibilità di contrattare con l'amministrazione;

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa che disciplina l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali" del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010, modificato ed integrato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147;

- di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l'area si trova e di ogni altra condizione che può aver influito nella determinazione dell'offerta, liberando l'Ente concedente da ogni onere e responsabilità anche future.

B) In caso di persone fisiche:

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

- di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;

- l'assenza nei propri confronti di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati dagli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023;

- che non sussistono a proprio carico le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia;

- l'inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa che disciplina l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali" del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010, modificato ed integrato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147;

- di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l'area si trova e di ogni altra condizione che può aver influito nella determinazione dell'offerta, liberando l'Ente concedente da ogni onere e responsabilità anche future.

2) Offerta tecnica: la busta denominata "Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, suddivisa in paragrafi rispondenti, nell'ordine, a quanto indicato al precedente paragrafo "Criteri di valutazione delle offerte tecniche".

La predetta Relazione non dovrà contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena l'esclusione dalla procedura. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente.

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa in apposita e separata busta debitamente firmata sui lembi di chiusura nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. Su tale busta dovrà essere apposta l'indicazione del nominativo dell'offerente e la dicitura "offerta tecnica".

3) Offerta economica da redigersi compilando l'allegato modulo (**schema all. 2**) che dovrà essere sottoscritto per esteso dall'offerente. L'importo offerto, che dovrà essere espresso in %, dovrà essere indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale l'importo più favorevole per l'Amministrazione comunale; L'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa in apposita e separata busta debitamente firmata sui lembi di chiusura nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. Su tale busta dovrà essere apposta l'indicazione del nominativo dell'offerente e la dicitura "offerta economica".

4) Copia del presente avviso debitamente sottoscritta dall'offerente per presa visione ed accettazione.

Non saranno accettate offerte pervenute oltre la data stabilita.

L'offerta presentata vincola l'offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine di scadenza di ricezione delle offerte.

OPERAZIONI DI GARA – AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO

La prima seduta pubblica avrà luogo nella Residenza Municipale del Comune di Mapello sita in Piazza IV Novembre 1,

IL GIORNO MARTEDI' 7 MAGGIO 2024 alle ore 14:30 per l'esame di ammissibilità delle offerte.

Alla seduta potranno partecipare ed intervenire i soggetti offerenti e/o persone delegate da tali soggetti.

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso, mentre, in seduta riservata, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi in conformità al precedente paragrafo "Criteri di valutazione delle offerte tecniche".

Terminata la fase sopra descritta, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. Nella medesima seduta si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, successivamente, la Commissione formula la relativa graduatoria data dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario-concessionario dovrà presentare la cauzione definitiva di cui al precedente paragrafo.

Il contratto disciplinante la concessione verrà stipulato secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii, sono a carico dell'aggiudicatario- concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere, annullare o non aggiudicare la presente

procedura, in tal caso, i partecipanti e/o l'aggiudicatario nulla potranno pretendere per danni, indennità o interessi comunque denominati.

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tratterà i dati contenuti nella presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, sia con modalità manuali sia con modalità informatizzate. I dati raccolti sono quelli forniti dall'offerente e quelli acquisiti dall'Amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa: tali dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento ed ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. L'offerente può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD – responsabile protezione dati sono disponibili presso il sito del Comune: www.comune.mapello.bg.it

Il concessionario, è obbligato a far osservare al proprio personale impiegato nel rapporto concessorio, quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D.Lgs. n. 165/2001" e dal "Codice di comportamento di amministrazione" adottato dal Comune di Mapello con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 15.12.2022, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale del Soggetto concessionario al Comune. Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi comporta la revoca della concessione e la risoluzione del contratto disciplinante la concessione medesima. Il concessionario è, inoltre, tenuto al rispetto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/1/2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190 del 6/11/2012.

Del presente Avviso sarà diffusa la conoscenza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Mapello e sulle news pubblicate sulla homepage dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Gelmini Maruska – Responsabile Area 3-Tecnica del Comune di Mapello (BG).

Per informazioni:

tel. 035/4652551

e-mail a tecnico@comune.mapello.bg.it

PEC comunemapello@halleycert.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Arch. Maruska Gelmini